



Gamberale, 13.02.2017

Al

**COMITATO REGIONALE
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
REGIONE ABRUZZO**

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

PEC: via@pec.regione.abruzzo.it

Al

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione Generale del Territorio e del Mare

Divisione II

PEC: PNM-II@pec.minambiente.it

Al

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO**

Direzione Generale del Paesaggio

Tutela del Paesaggio - Servizio 5

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

INTERVENTO: *PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo operativo III.2.1 – Linea d'Azione III.2.1.A –
Iniziativa ristrutturazione ed ammodernamento di impianto scioviario
esistente nel Centro Turistico "Oasi del Cervo" a Gamberale.*

PROPONENTE: Comune di Gamberale (CH)

OSSERVAZIONI al Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) –
Via Galeoti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: dante.bucci@ingpec.eu:

premessi che:

- ❖ a partire dal 16.12.2016, presso lo Sportello Regionale Ambiente risulta pubblicata la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale, per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, il cui il soggetto richiedente è il Comune di Gamberale (CH);

considerato che:

- ❖ l'art. 5 c.1 lett. b) D.Lgs 152/2006, identifica la V.I.A. come, *il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 lettera b).*
- ❖ l'intervento deve essere assoggettato a procedura V.I.A. anche nel rispetto della L. 116/2014 e per quanto previsto dalla Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Ambiente, Energia con nota del 0.11.2014 prot. 4771 e dalla DGR n. 20/2015;

tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente il qualità di cittadino residente nel Comune di Gamberale, Ente che partecipa al presente intervento con una quota pari a 136.000 Euro, con la presente si

OSSERVA

1. Vizi attinenti gli aspetti Amministrativi e Procedurali della V.I.A.

In riferimento ad interventi pubblici, come nel caso in essere, tra gli adempimenti a carico del proponente, è previsto l'inoltro del *progetto definitivo* completo degli elaborati predisposti ai sensi dell'art. 93 ex D.Lgs 163/2006. Il riferimento al D.Lgs 163/2006, poiché sia la progettazione definitiva che l'aggiudicazione dell'appalto, risultano antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016.

Il c.4 del su citato art. 93 prevedeva nella prima parte:

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto

preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.....

L'art. 24 DPR 207/2010 al comma 3, recitava:

3. *Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice* (così come avvenuto) **ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta** (e nel caso in essere risulta necessaria),

Inoltre, per completezza si riassume quanto segue:

- a) con determina n. 45 del 05.05.2015, fu affidato l'incarico inerente i servizi di ingegneria per la predisposizione della *progettazione definitiva*, esecutiva (quest'ultima successivamente stralciata), direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. A riguardo, dall'agosto 2015 risulta aperto apposito fascicolo istruttorio presso l'ANAC – Area Vigilanza Lavori, il n° 2952/2015, il cui iter stando all'ultima comunicazione prot. 0142157/2016 dell'ANAC stessa, risulta ancora in corso;
- b) la *progettazione definitiva* fu acquisita dall'Ente in data 26.05.2015 con prot. n 647;
- c) in data 30.05.2015 fu sottoscritto il verbale di verifica del *progetto definitivo*, in assenza sia delle dovute autorizzazioni/pareri/nulla osta e sia del parere positivo a riguardo della V.I.A.;
- d) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 dell'11.06.2015, fu approvato il *progetto definitivo*, anche in questo caso in assenza sia delle dovute autorizzazioni/pareri/nulla osta e sia del parere positivo a riguardo della V.I.A.;
- e) *nonostante l'assenza della positiva valutazione impatto ambientale*, con determina n. 107 del 28.10.2015 fu approvato il sistema di gara, individuato ai sensi di cui all'art. 122 e dell'art. 53 c.2 lett. b) ex D.Lgs. 163/2006, il quale prevedeva:
 - b) *la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice.*Per meglio chiarire tale aspetto, si rappresenta che il progetto *definitivo* fu posto a base di gara al fine che l'aggiudicatario dovesse poi predisporre il progetto *esecutivo* (e non un nuovo progetto definitivo) oltre la realizzazione dell'opera;
- f) il bando prevedeva come termine ultimo al fine dell'inoltro delle offerte, la data del 14.12.2015;
- g) a fronte di due offerte pervenute, in una prima fase risultò aggiudicataria la Doppelmayer Italia Srl, successivamente su ricorso della seconda ditta classifica, la Leitner S.P.A. e con determina n. 26 del 09.03.2016 l'appalto fu aggiudicato a quest'ultima;
- h) la Regione Abruzzo tramite il Dipartimento Opere Pubbliche-Servizio Valutazione Ambientale con nota del 10.05.2016 prot. RA 103720, rappresentava all'Ente la necessità di sottoporre l'intervento a procedura di verifica impatto ambientale;
- i) il Ministero dell'Ambiente con una prima nota del 18.05.2016 prot. 0010740/PNM richiedeva al Parco Nazionale della Maiella chiarimenti in merito al nulla osta n. 8099/2015. A tale nota se ne sono succedute diverse di sollecito, richiamate al punto 4.1 della presente ed alle quali ad oggi non si è ancora ricevuto alcun riscontro;
- j) il medesimo Dipartimento Regionale con ulteriore nota del 27.06.2016 prot. RA 147008, ribadiva all'Ente la necessità della V.I.A.;
- k) nonostante ancora fosse stato acquisito parere positivo V.I.A., in data 03.08.2016 fu stipulato il contratto tra l'Ente e la Leitner S.P.A., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lanciano. Poiché la ditta nella propria offerta aveva formulato un ribasso sui tempi della progettazione, ribasso che prevedeva la predisposizione del *progetto esecutivo* in un solo giorno, in data *04.08.2016* fu rimesso presso l'Ente il progetto esecutivo il quale fu acquisito in pari data con prot. 1894;

Di seguito si riporta stralcio determina n. 95/2016:

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 26 del 09/03/2016 con la quale il progetto definitivo posto a base di gara è stato aggiudicato (lavori e progettazione esecutiva) alla Ditta Leitner di Vipiteno, con successiva stipula del relativo contratto in data 03/08/2016, debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate di Lanciano;

- l) la Regione Abruzzo, questa volta tramite il Dipartimento Infrastrutture con nota del 26.08.2016 prot. RA 0024466/16 definiva l'intervento come un "nuovo impianto" rilevando che la vita tecnica dell'impianto esistente fosse scaduta, per cui al fine dell'ottenimento autorizzazione ai sensi L.R. 24/2005 necessitava acquisire il nulla osta in materia di V.I.A.;
- m) l'Ente, con la determina n. 95/2016 provvedeva ad affidare ulteriori incarichi professionali al fine di predisporre documentazione idonea non per la V.I.A. ma bensì per la Verifica di Assoggettabilità;
- n) il Dipartimento Regionale Opere Pubbliche con nota 17.10.2016 prot. RA 0070469/16, archiviava il procedimento di V.A. e contestualmente comunicava di nuovo all'Ente che l'intervento doveva essere sottoposto a procedura di V.I.A.;
- o) con ulteriore determina n. 111 del 02.11.2016, l'Ente provvedeva ad affidare di nuovo incarichi professionali al fine della predisposizione documentazione per la V.I.A. tra cui lo studio di impatto ambientale, acustico e la sintesi NT;
- p) in data 16.12.2016 risulta pubblicata la procedura V.I.A.. Di seguito si riporta quanto rilevato presso lo Sportello Regionale Ambientale (SRA), dove sembrerebbe che il progetto sottoposto sia quello *definitivo*.

Allegati al progetto

Elaborati V.A.	Elaborati V.I.A.	Elaborati V.INC.A.	N.O.BB.AA.	Integrazioni	Controdeduzioni	Allegati osservazioni cittadini/osservatori
	Progetto definitivo:	progetto_definitivo				
	Studio di impatto ambientale:	SIA_OasidelCervo				
	Sintesi non tecnica:	SintesiNT_OasidelCervo				
	Perizia giurata:	Perizia giurata				
	Altri elaborati:	Autorizzazioni_pregresse				

Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Gennaio 2017 09:44

Solo i cittadini, associazioni ed i portatori di interesse registrati e loggati sul sistema informativo possono inviare osservazioni.

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - Servizio Valutazione Ambientale - VIA SALARIA ANTICA EST N. 27 - TERZO PIANO 67100 L'AQUILA
 Contatti: e-mail sra@regione.abruzzo.it Posta elettronica certificata : dpc002@pec.regione.abruzzo.it

A fronte di tutto ciò si osserva:

il progetto allegato alla procedura V.I.A. non risulta essere il progetto definitivo, il quale fu posto a base di gara, benché privo di autorizzazione positiva di valutazione di impatto ambientale, ma deve individuarsi come progetto esecutivo in quanto gli elaborati di progetto risultano redatti dalla Leitner e sulla cui base poi si è provveduto alla redazione dello S.I.A., alla Sintesi NT, allo studio di impatto acustico e di utilizzo delle rocce di scavo;

i pareri allegati sono riferiti al precedente progetto definitivo del maggio 2015 (posto a base di gara) e non all'attuale progetto sottoposto a procedura V.I.A., rispetto al quale non risulta invece acquisita alcuna autorizzazione/parere/nulla osta da parte degli Enti competenti;

tra gli elaborati progettuali redatti dalla Leitner ed allegati alla procedura V.I.A. non risulta presente alcun tavola rappresentativa dello stato di fatto, tranne qualche foto presente negli altri elaborati tecnici, il che allo stato attuale non rende possibile né una comparazione tra l'esistente e quanto si vuol realizzare e né in riferimento ai pareri rilasciati sul precedente progetto definitivo.

Per cui, il fatto che dallo SRA si evinca che il progetto sottoposto a V.I.A. sia quello *definitivo*, non corrisponde alla realtà dei fatti come non risulta chiaramente esplicitato che i pareri allegati siano riferiti al precedente progetto definitivo del maggio 2015 e non all'attuale progetto sottoposto a V.I.A..

Tutto ciò, incide sulla procedura stessa alterando conseguentemente il regolare funzionamento del procedimento, così facendo non si forniscono indicazioni corrette pregiudicando anche l'effettività della libera, completa ed esatta presa coscienza del pubblico interessato, che presuppone la possibilità appunto per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo.

Tale aspetto, a parere dello scrivente, rappresenta un vizio sostanziale nell'iter amministrativo a cui risulta sottoposta l'opera, anche perché come già detto, l'attuale progetto sottoposto a V.I.A. non risulta

essere il progetto *definitivo* rispetto al quale in precedenza furono acquisite le autorizzazioni pregresse oltre al fatto che, risultano incongruenze tra alcune prescrizioni poste all'epoca sul progetto definitivo ed alcune opere previste e rappresentate nel progetto esecutivo sottoposto a V.I.A..

La tutela procedimentale di un corretto iter amministrativo, non può che riguardare in primo luogo l'azione svolta dalle amministrazioni pubbliche attraverso le modalità tipiche dell'azione amministrativa, anche e soprattutto in riferimento a procedimenti prioritariamente destinati alla tutela dell'ambiente.

Il corretto procedimento amministrativo, nel caso in essere la procedura V.I.A., rappresenta la sede naturale e principale della tutela ambientale, considerato che i principi di tutela dell'ambiente ed innanzitutto il principio di precauzione, richiedono che l'azione pubblica di tutela sia svolta anche nelle forme all'interno di un corretto iter amministrativo.

La correttezza e la chiarezza nei modi e nelle forme con le quali si rappresenta una procedura amministrativa, anche e soprattutto quanto attiene la tutela dell'ambiente, riveste un ruolo di assoluta centralità nel più ampio quadro della tutela ambientale e non può essere minata da rappresentazioni poco chiare, come sarà successivamente evidenziato per quanto possibile.

Tali considerazioni devono considerarsi estese anche a quanto di seguito rappresentato.

2. Alcuni interventi previsti nel progetto esecutivo sottoposto a V.I.A. non risultano sottoposti all'analisi/verifica degli Enti competenti benché fortemente impattanti con il contesto ambientale, paesaggistico e territoriale oltre ad essere difformi rispetto al precedente parere reso dal Parco Nazionale della Maiella il n. 8099/2015

L'intera documentazione contenuta nella sezione del progetto definitivo, costituita sia dagli elaborati redatti dalla Leitner relativi al progetto esecutivo oltre che dallo studio di impatto ambientale, dalla sintesi NT, dallo studio di impatto acustico ed dal piano di utilizzo delle rocce e terre da scavo, non risulta sia stata oggetto di alcun tipo di valutazione da parte degli Enti/Organi preposti alla salvaguardia ambientale, paesaggistica e del territorio, deputati al rilascio delle rispettive autorizzazioni/pareri e nulla osta.

Dalla visione presso lo SRA, nella sezione relativa alle autorizzazioni pregresse, si evince che:

- l'autorizzazione regionale ai sensi della L. R. 30/2014 fu rilasciata in data **28.07.2015** con determinazione n. DPD026/01;
- Il nulla osta del Parco della Maiella fu rilasciato in data **10.08.2015** prot. 8099;
- Il parere della Soprintendenza fu reso il **12.08.2015** prot. 6626;
- Il parere VINCA fu rilasciato dallo stesso Ente in data **31.08.2015**;
- l'Autorizzazione Paesaggistica fu rilasciata in data **09.09.2015** prot. 1417;
- la nota Ufficio Usi Civici della Regione Abruzzo risulta del **21.12.2015** prot. RA 320557

Ebbene, tali autorizzazioni, pareri, nulla osta, furono resi sulla base del precedente *progetto definitivo*, approvato con DGC n. 15 dell'11.06.2015 e successivamente nel novembre 2015 posto a base di gara, dunque non riferibili e riferite all'attuale *progetto esecutivo* sottoposto a V.I.A. erroneamente indicato come *definitivo*.

Si premette che al successivo punto 4 si entrerà nel merito delle singole autorizzazioni, pareri e nulla osta in precedenza acquisiti proprio in riferimento al progetto definitivo del maggio 2015.

a) Gruppo elettrogeno

Il progetto *definitivo*, sulla cui base furono acquisiti i pareri sopra richiamati e che successivamente fu posto a base di gara in assenza del positivo esito della procedura V.I.A. (art. 24 c.3 DPR 207/2010 all'epoca vigente), non prevedeva la posa in opera del gruppo elettrogeno indispensabile al fine dell'azionamento e funzionamento dell'impianto in quanto l'area non risultava e non risulta servita dalla rete elettrica.

A tal riguardo si riporta quanto previsto a pag. 11 della Relazione Generale di cui all. n° 1 del progetto definitivo: *“Da parte del Comune, inoltre, è previsto l'acquisto e l'installazione di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata tale da consentire il funzionamento dell'impianto e delle opere accessorie; l'energia*

erogata dal gruppo servirà anche per l'illuminazione e la gestione dei fabbricati accessori e per l'illuminazione dell'area di partenza dell'impianto; anche quest'ultima è esclusa dal presente progetto."

Di conseguenza:

- ❖ il progetto definitivo a fronte di un intervento pari a complessivi 536.000 Euro prevedeva la realizzazione di un'opera non funzionante in quanto carente di apposita fonte energetica necessaria all'azionamento dell'impianto;
- ❖ tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, allegati alla procedura V.I.A. nella voce: *Altri elaborati: autorizzazioni pregresse*, non tengono affatto conto dell'incidenza ed impatto sull'ambiente, paesaggio e territorio, derivante dall'installazione in area vincolata e protetta di un gruppo elettrogeno in quanto la presenza di tale gruppo si evince solo dagli attuali elaborati di progetto esecutivo sottoposti a V.I.A. (pag. 27 Studio Impatto Ambientale, pag. 15 Sintesi NT, Tav. n. 1.02_77011301_LTN_IT_04-signd, pagg. 4 e 5 Studio Impatto acustico);

Per cui, né la relazione di incidenza di cui al progetto definitivo, né il parere del Parco e di conseguenza né la VINCA tenevano conto degli effetti sull'ambiente dovuti all'installazione del gruppo elettrogeno poiché all'epoca il progetto definitivo sottoposto ad esame non prevedeva la presenza del gruppo stesso. Allo stesso modo né la relazione paesaggistica del progetto definitivo, né il parere della Soprintendenza e di conseguenza né l'autorizzazione paesaggistica tenevano conto dell'incidenza che l'installazione del gruppo elettrogeno avrebbe avuto sul paesaggio, visto è considerato anche che, dallo studio di impatto acustico emerge la necessità di installare dei pannelli fonoassorbenti perimetralmente al gruppo elettrogeno.

Per cui, anche in questo caso, si ritiene opportuno evidenziare come l'aver allegato all'attuale procedura V.I.A. dei pareri, autorizzazioni e nulla osta, che non tengono conto di interventi previsti successivamente nel progetto esecutivo e fortemente impattanti rispetto al contesto ambientale e paesaggistico, come nel caso specifico del gruppo elettrogeno, rappresentano un elemento fuorviante al fine dell'analisi dell'intervento stesso ed altera l'intero procedimento in essere, poiché così facendo non si forniscono indicazioni corrette ed indispensabili rendendo difficoltosa l'individuazione di un preciso quadro informativo.

A quanto sin'ora rappresentato, va ad aggiungersi il fatto che, né dagli elaborati progettuali redatti dalla Leitner, né dallo SIA né tantomeno dalla Sintesi NT compare alcun riferimento in merito alla tipologia del gruppo elettrogeno e le modalità inerenti la posa in opera.

L'unico riferimento al gruppo si evince solo da una scheda tecnica di cui all. 2 dello studio di impatto acustico, datato 11.11.2016 dunque successivo a tutte le fasi progettuali compreso anche quella esecutiva depositata dalla Leitner presso il Comune in data 04.08.2016.

Inoltre si evidenzia che nello studio di impatto acustico a pag. 28 –Gruppo elettrogeno, il tecnico riporta che i dati risultano forniti dal costruttore. Ora, poiché negli elaborati progettuali esecutivi di cui alla procedura V.I.A. non compare alcun riferimento alla tipologia di gruppo elettrogeno da installarsi, neanche nella Relazione Tecnica Generale individuata con la sigla 1.1. M-121-070114, non è chiaro chi sia il *costruttore* che ha fornito le schede tecniche al professionista che si è occupato dell'impatto acustico, vale a dire la Leitner o chi materialmente costruisce il gruppo stesso.

Anche perché, dall'analisi della tavola di progetto esecutivo, denominata 1.02_77011301_LNT_IT_04-signd, di cui si riporta stralcio, risulta quanto segue:

04	AGGIORNATO DISEGNO	08/08/2016	Magagna Car	Fanchini Fab
03	AGGIUNTA TABELLA CAVI DI LINEA	22/08/2016	Magagna Car	Fanchini Fab
02	AGGIORNATO DISEGNO PER CANTIERE	20/04/2016	Magagna Car	Amort Andre
01	AGGIUNTO LOCALE GRUPPO ELETTROGENO	26/04/2016	Magagna Car	Fanchini Fab
REV:	Modifica - Modification	DATA/DATE	REVISIONE/REVISION	INTERA/COORDINATA
SL1 OASI DEL CERVO				IT
LAYOUT-STAZ. MOTRICE TEND. A VALLE LAYOUT-DRIVE AND TENS.STAT.AT BOTTOM				
LEITNER		FORMATO / FORMAT: A0	DISEGNATO / DESIGNED BY: Magagna Carlo	CONTR. DA / CHECKED BY: Fanchini Fabio
		DATA / DATE: 14/04/2016	DISEGNO / DRAWING: 77011301/04	

Dall'indicato punto 01 risulterebbe che in data 26.04.2016 sia stato *aggiunto locale gruppo elettrogeno*, quando dallo studio di impatto acustico allegato alla V.I.A. sembrerebbe invece che il gruppo

elettrogeno sia posto all'aperto e non all'interno di alcun locale, tanto è vero che si dovrebbero installare dei pannelli fonoassorbenti.

Dagli elaborati progettuali non si evince alcun tipo di locale come non risultano gli adeguati disegni rappresentativi che ne indichino le caratteristiche e dimensioni oltre al fatto che, un gruppo elettrogeno inserito all'interno di un locale, farebbe sì che tale locale innanzitutto venga posizionato a debita distanza dalla sottostante Strada Provinciale, sottoposto all'analisi del Parco e Soprintendenza in quanto nel progetto definitivo rispetto al quale tali Enti all'epoca rilasciarono pareri, nulla risultava a riguardo della installazione di un gruppo elettrogeno e né tantomeno la realizzazione di un locale all'interno del quale alloggiare il gruppo stesso, oltre al fatto che tale locale dovrebbe sottostare ai requisiti della normativa di prevenzione incendi (aperture di aereazione, pareti REI, ecc.), il cui rispetto si riflette direttamente sulla salvaguardia del contesto ambientale e paesaggistico all'interno del quale ci si trova ad operare.

Anche in questo caso, l'analisi documentale degli elaborati di cui alla V.I.A. rende problematica la percezione effettiva e reale della realizzazione di alcune opere impattanti rispetto al contesto ambientale, rendendo difficoltosa l'individuazione di un corretto quadro informativo.

Per quanto riguarda la posa in opera del gruppo elettrogeno, dall'analisi della scheda tecnica (All. n. 2 allo studio di impatto acustico) si evince che la potenza risulti superiore ai 25 kW, per cui l'installazione del gruppo è identificata come attività di cui al punto 49 – Categoria A dell'allegato al DPR 151/2011 (prevenzione incendi), e per quanto tale necessita l'inoltro di apposita SCIA presso il Comando Provinciale dei Vigili di Fuoco di Chieti..

Benché la norma preveda che la suddetta SCIA, vada consegnata a lavori eseguiti, esplicitando però la possibilità di successive verifiche e controlli (controlli a campione), forse la buona regola avrebbe previsto l'inoltro di una SCIA preventiva, in fase di redazione del progetto definitivo, al fine di poter successivamente recepire eventuali osservazioni e/o prescrizione.

Ciò non risulta sia stato fatto, per cui rispetto alla normativa prevenzioni incendi, ad oggi nulla può dirsi a riguardo né sull'idoneità del gruppo, le cui caratteristiche si evincono solo da una scheda allegata allo studio acustico, né tantomeno può dirsi corretta la localizzazione del gruppo stesso così come indicata in alcuni elaborati progettuali sottoposti a V.I.A.; tutti aspetti che nel caso in essere comunque andrebbe a ripercuotersi direttamente sulla salvaguardia dell'ambiente.

A tal riguardo, in nessun elaborato risulta rappresentato e specificato ad esempio, l'esistenza di un apposito ed idoneo sistema di raccolta e/o di contenimento per il recupero del carburante e/o di oli che eventualmente dovesse fuoriuscire dal gruppo elettrogeno il quale, stando alla scheda tecnica ha una capacità piuttosto rilevante, pari a 160 litri di carburante (gasolio) oltre 8,3 litri di olio lubrificante e 4,4 litri di capienza liquido antigelo. Tutto ciò si riflette in maniera primaria sulla tutela dell'ambiente, in quanto in assenza di tali accorgimenti che, come detto non si evincono però dal progetto sottoposto a V.I.A., farebbe sì che eventuali perdite/fuoriuscite potrebbero infiltrarsi nel terreno, inquinandolo.

Tale problematica, che potrebbe incidere fortemente sul contesto ambientale non risulta minimamente trattata nella fase di redazione del progetto definitivo (maggio 2015) e di conseguenza non soggetta ad alcun tipo di valutazione da parte degli altri Enti preposti tra cui il Parco.

Inoltre vorrei sottolineare che la posizione del gruppo elettrogeno così come indicato in progetto non è detto che sia corretta poiché, dagli elaborati non si evince alcuna quota/distanza rispetto all'edificio ma soprattutto rispetto alla sottostante strada provinciale, la quale si rammenta demarca il limite del SIC.

L'installazione del gruppo, anche qualora lo si voglia ritenere mobile, comunque riveste caratteristica di stagionalità in quanto esso andrebbe posizionato all'inizio della stagione sciistica e rimosso alla fine, per cui soggetto al rispetto delle distanze urbanistiche, di prevenzione incendi e nel rispetto della distanza dalla strada provinciale, il che in questo ultimo caso avrebbe richiesto parere/autorizzazione da parte della Provincia di Chieti.

Inoltre, non è chiaro se l'area nella quale risulta posizionato il gruppo risulti o meno interdetta a quanti volessero trascorrere una giornata sulla neve, poiché in tale ipotesi andrebbe valutato a parere dello scrivente una potenziale situazione di aggravio di rischio ai fini della normativa prevenzione incendi.

Tali considerazione, risultano strettamente attinenti alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio in quanto ad oggi nulla vieta che la dislocazione del gruppo stesso possa essere variata a seguito di eventuale verifica e prescrizione sia dei VV.F. che della Provincia di Chieti, modificando sostanzialmente ad esempio le ipotesi poste alla base dello studio di impatto acustico.

b) Parcheggio

Non risulta allo scrivente che il progetto *definitivo*, sulla cui base furono acquisiti i pareri allegati alla V.I.A., individuasse la presenza di un'area piuttosto vasta destinata a parcheggio.

A pag. 26 dello S.I.A., alla Fig. 15, si riporta una planimetria di progetto nella quale si individua la presenza di un parcheggio, citato anche a pag. 29 dello studio di impatto acustico.

Di seguito si riporta la figura citata:



Fig. 15 – Planimetria di progetto.

Vista la presenza di neve, si riporta un'immagine desunta da google earth dalla quale poter individuare la presunta area a parcheggio:



Ebbene, tale parcheggio sarebbe dislocato alla sommità di una scarpata stradale, in area di pertinenza provinciale in quanto le scarpate stradali sono da considerarsi parti delle strade su cui insistono, in quanto pertinenze la cui staticità influisce sull'agibilità delle strade stesse. In tal senso, esse possono essere paragonate ai fossi e alle banchine, per cui si dovrebbe acquisire anche apposito parere/autorizzazione provinciale.

Ma oltre a ciò, appare del tutto evidente che l'area destinata a parcheggio oltre ad essere ricompresa all'interno del Parco Nazionale della Maiella-ZPS (IT7140129) "Important Birds Areas", soggetta a vincolo idrogeologico e forestale, a vincolo paesaggistico ai sensi sia della L. 1497/1939 e del D.Lgs 42/2004, ricade proprio all'interno del SIC Monti Pizzi – Monte Secine (IT7140043), il cui confine è delimitato dalla strada provinciale.

Per cui, oltre al fatto che in alcuni elaborati progettuali allegati alla V.I.A., quali lo S.I.A. a pag. 26, e tra gli allegati al piano di utilizzo terre e rocce da scavo, risulti chiaramente evidenziata l'area parcheggio, essa non compare negli elaborati esecutivi redatti dalla Leitner, il che per l'ennesima volta mi porta a dire che tutto ciò, incide sulla procedura stessa alterando conseguentemente il regolare funzionamento del procedimento, in quanto così facendo non si forniscono indicazioni corrette pregiudicando anche l'effettività della libera, completa ed esatta presa coscienza del pubblico interessato, che presuppone la possibilità appunto per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo.

Ma la Leitner è a conoscenza che l'intervento così come sottoposto a V.I.A., prevede anche un'area parcheggio?

Sinceramente, senza alcuna polemica sembra quasi che la mano destra non sappia cosa fa la mano sinistra.

Ribadisco, la correttezza e la chiarezza nei modi e nelle forme con le quali si rappresenta una procedura amministrativa, anche e soprattutto quanto attiene la tutela dell'ambiente, riveste un ruolo di assoluta centralità nel più ampio quadro della tutela ambientale.

Inoltre, appare evidenti a tutti che l'esistenza di un'area parcheggio è indispensabile al fine di consentire un domani ai futuri sciatori un corretto utilizzo dell'impianto di risalita, anche perché di certo le automobili non potranno sostare all'interno della carreggiata stradale.

Dunque, se effettivamente l'area parcheggio dovesse essere quella indicata nello S.I.A. e nel piano di utilizzo terre e rocce a scavo, ci troveremo di fronte a lavorazioni, come per il gruppo elettrogeno, che non risultano sottoposte alla valutazione degli Enti/Organi competenti, al fine dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, oltre al fatto che non è chiaro quali lavorazioni si dovrebbero porre in essere per realizzarlo.

Si dovranno fare degli scavi, che tipo di pavimentazione avrà il parcheggio, si renderanno necessarie opere di sostegno a protezione e per la sicurezza della scapata stradale. Di tutto ciò, stando alla documentazione di cui alla V.I.A. purtroppo non è dato sapere nulla.

c) Difformità di alcune lavorazioni rispetto alle prescrizioni del Parco

Il Parco Nazionale della Maiella, sulla base del progetto definitivo redatto nel maggio 2015, rilasciava il proprio nulla osta n. 8099/2015, esprimendo parere favorevole con alcune prescrizioni.

In particolare tra le prescrizioni indicate al punto 2, si fa esplicito riferimento alla demolizione dei plinti presenti alla base dei sostegni dell'impianto.

Di seguito si riporta tale prescrizione:

- la vecchia sciovia, compresi i plinti di calcestruzzo alla base dei sostegni dell'impianto, venga demolita trasportando i materiali di risulta in apposita discarica autorizzata;

Ora dall'analisi della documentazione allegata alla procedura V.I.A. emerge quanto segue:

❖ nello S.I.A., redatto in riferimento al progetto esecutivo per cui non oggetto di alcuna valutazione da parte degli enti competenti, a pag. 32 al punto 4.13-Produzione e gestione dei rifiuti, si riporta:

Durante la realizzazione dei lavori è prevista produzione di rifiuti solidi, derivanti dalla demolizione

parziale delle fondazioni esistenti e della totale demolizione del vecchio Portale 4:

❖ allo stesso modo, nel Piano di Utilizzo delle Rocce e Terre da Scavo riferito sempre al progetto esecutivo, a pag. 2 al punto 2.1, si riporta:

fatto, come meglio esposto nella planimetria in allegato, solo la fondazione del nuovo sostegno S3 andrà ad interferire con la fondazione esistente del vecchio *Portale 4*. Pertanto, in questo singolo caso, il progetto prevede una demolizione totale della fondazione esistente. Differentemente, per quanto riguarda le demolizioni delle altre vecchie opere fondali, il progetto prevede una demolizione parziale che sarà spinta fino alla quota di -0,5 metri dall'attuale piano campagna.

Appare evidente, per lo meno lo è per lo scrivente, la difformità del progetto esecutivo rispetto al parere del Parco, poiché il progetto esecutivo di cui alla procedura V.I.A., prevede la *demolizione totale* della sola fondazione relativa al portale n. 4, poiché interferente con il nuovo sostegno S3, mentre per il resto degli altri portali si prevede una *demolizione parziale* fino a giungere ad una quota pari a -0,50 mt. dall'attuale piano campagna.

Il Parco, come in precedenza indicato prescriveva la ***demolizione dei plinti in calcestruzzo alla base dei sostegni dell'impianto***, non manifestando alcuna riferimento a possibili demolizioni parziali e non indicando neanche una presunta quota valutata dal piano campagna rispetto alla quale dovevano spingersi le stesse demolizioni.

Di conseguenza, appare evidente che la progettazione esecutiva allegata alla procedura V.I.A., non risulta rispettosa delle prescrizioni impartite dal Parco Nazionale della Maiella di cui al nulla osta n. 8099/2015.

E poi, a riguardo della salvaguardia ambientale, paesaggistica e del territorio, chi ed in base a quali considerazione ha stabilito che le ipotetiche demolizioni parziali non abbiano alcuna incidenza poiché spinte fino ad una quota pari a -0,50 mt dal p.c. e non 0,40 oppure 0,65.

Si ritiene opportuno evidenziare inoltre che, non solo il codice dei contratti, ma la buona regola progettuale, soprattutto quanto ci si riferisce ad un livello esecutivo, dovrebbe prevedere come già evidenziato in precedenza, che gli elaborati progettuali rappresentino l'interezza dell'intervento compreso lo stato di fatto. Ebbene da tutta la documentazione di cui alla procedura V.I.A. non risulta alcun elaborato, tranne alcune foto, dello stato attuale.

Ciò non consente innanzitutto, una verifica corretta e puntuale di quanto riportato ed asserito nei vari elaborati rispetto allo stato attuale dell'opera, non permettendo un effettivo riscontro, limitando dunque la composizione di un quadro generale di riferimento, oltre al fatto che tale carenza rende impossibile individuare la quota di estradosso dei plinti esistenti rispetto all'attuale piano campagna. Qualora, i plinti esistenti o una parte di essi dovessero essere posizionati già ad una quota di poco al di sotto dei palesati 50 cm, appare evidente che non si dovrebbe procedere ad alcuna demolizione, lasciando così in parte o del tutto i plinti esistenti nel terreno, contravvenendo alla prescrizione del Parco.

Quanto rappresentato sin'ora, in riferimento alle lavorazioni inserite nel progetto esecutivo relative all'installazione del gruppo elettrogeno, all'area parcheggio ed alla demolizione parziale dei plinti esistenti (quest'ultima in difformità del parere del Parco), oltre che impattanti con il contesto ambientale e paesaggistico dell'area, non sottoposte risultano sottoposte ad alcun tipo di analisi/valutazione da parte degli Enti competenti e ciò, si riflette non solo nei confronti della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio ma vanno ad inserirsi sull'intera procedura seguita e posta in essere.

Infatti, qualsivoglia eventuale prescrizione che si volesse impartire in sede di V.I.A., allo stato dei fatti sarebbe preclusa a priori, in quanto si andrebbe a modificare il contesto generale a fronte come detto di una gara espedita ed alla quale non partecipò la sola Leitner, di un contratto sottoscritto e registrato e di una progettazione esecutiva già redatta, acquisita dall'Ente e sottoposta all'attuale procedura V.I.A..

La procedura V.I.A., può eventualmente essere anche postuma, purché vi sia l'esistenza dei pareri rilasciati dal Enti competenti al fine della salvaguardia ambientale e paesaggistica, pareri attinenti e relativi al progetto stesso sottoposto a V.I.A., cosa che non corrisponde alla procedura attuale.

Per cui, allo stato attuale si ritiene che la V.I.A. non può costituire in alcun modo un procedimento a sanatoria rispetto ad autorizzazioni/pareri/nulla osta riferite al precedente progetto definitivo e che non tengono conto di opere previste nel progetto esecutivo fortemente impattanti e di disturbo, quali l'installazione del gruppo elettrogeno, la realizzazione di un'area parcheggio e la previsione di demolizioni difformi rispetto al parere del Parco, rispetto ad un contesto ambientale e paesaggistico di elevato pregio consolidatosi negli ultimi quindici anni di inattività del vecchio impianto.

La Leitner risulta aggiudicataria solo ed esclusivamente perché ha formulato un ribasso economico maggiore della concorrente, in quanto la valutazione tecnica aveva visto prevalere l'altro partecipante.

E' chiaro che prevedere delle minori demolizioni, minori ripristini e minori smaltimenti di rifiuti di certo ha avuto la propria incidenza nella fase di formulazione del ribasso economico. A ciò va ad aggiungersi che l'attuale progetto esecutivo prevede fondazioni dirette per quanto attiene la base di sostegno dei tralici a differenza di fondazioni indirette (su pali) previste nel precedente progetto definitivo, aspetto quest'ultimo rappresentato anche al successivo punto 4.5.


Ora, imporre eventualmente una demolizione totale alla Leitner nel rispetto del parere del Parco, andrebbe a modificare le condizioni relative all'offerta rappresentando una eventuale turbativa della gara stessa.

A fonte di tutto ciò non è affatto chiaro come siano stati esaminati in sede di gara le offerte dei partecipanti, da parte della commissione giudicatrice, oltre al fatto che non fu tenuto conto all'epoca da parte della stessa commissione che l'appalto risultava posto in essere sulla base di un progetto definitivo privo dell'autorizzazione positiva di valutazione di impatto ambientale.

d) Servizi igienici

Nell'attuale progetto sottoposto a V.I.A. non si riesce ad individuare dove risultano localizzati i servizi igienici a disposizione degli operatori e di chi si dovrebbe recare a sciare.

Nell'elaborato della Leitner individuato con la sigla 1.02_77011301_LTN_IT_04-signed e rappresentato a pag. 27 dello S.I.A., il cui stralcio si riporta di seguito, risulta individuato un solo locale predisposto per WC.



Qualora, a seguito della presente osservazione, si volesse ritenere che i servizi igienici possano individuarsi all'interno di qualche edificio esistente, resterebbe da chiarire se tale edificio risulta munito di agibilità nel rispetto anche delle attuali NTC 2008, della LR 28/2011 e relativo regolamento, di rete adduzione idrica e di adeguato sistema di scarico appositamente autorizzato.

L'assenza di servizi igienici o l'assenza di sistema di scarico, indispensabili al fine di consentire una corretta fruizione dell'impianto, avrebbe immediata ripercussioni sugli aspetti igienico/sanitari e di conseguenza sulla salvaguardia ambientale.

In riferimento a tale problematica non risulta alcuna autorizzazione allo scarico e non è chiaro se agli Enti che hanno già rilasciato pareri/autorizzazioni/nulla osta sul predente progetto definitivo fosse stata rappresentata tale criticità e se essi ne abbiano tenuto conto.

3. Inquinamento atmosferico ed acustico

Inquinamento atmosferico

Dagli elaborati allegati alla procedura V.I.A., nulla risulta in riferimento ad una valutazione di inquinamento atmosferico derivante dai gas di scarico emessi dal gruppo elettrogeno, con valutazione sulle eventuali ripercussioni per l'ambiente.

A pag. 34 e 35 dello S.I.A., punto 5.1.1, viene rappresentato che l'inquinamento atmosferico di cui al funzionamento del gruppo elettrogeno, risulterebbe *poco significativo* ai sensi dell'all. I DPR 25.07.1991, il che farebbe presupporre pochissime emissioni, concludendo e ritenendo un impatto sull'ambiente *basso*.

Ma è pur vero che, il contesto ambientale all'interno del quale va ad inserirsi in gruppo elettrogeno, risulta di notevole pregio ambientale e paesaggistico.

Inoltre, si rileva che nell'unica scheda relativa al gruppo elettrogeno, vale a dire quella allegata allo studio di impatto acustico, in riferimento alle emissioni allo scarico, il modello individuato nulla rappresenta a riguardo.



Inquinamento acustico

Negli ultimi due punti a pag. 20 della relazione di impatto acustico risulta individuata di Classe III l'intera area interessata dall'impianto e classificata come G3 dal PRG, così come anche le due strade provinciali, mentre l'area restante risulta classificata come Classe I.

A parere dello scrivente invece, anche l'intera area di cui alla perimetrazione G3 andrebbe classificata in Classe I, data la valenza naturalistica, ambientale, paesaggistica e di protezione poiché ricompresa all'interno del Parco Nazionale della Maiella-ZPS (IT7140129) "Important Birds Areas", soggetta a vincolo idrogeologico e forestale e dal vincolo paesaggistico ai sensi sia della L. 1497/1939 e del D.Lgs 42/2004, confinante con il SIC Monti Pizzi – Monte Secine (IT7140043), area all'interno della quale negli ultimi quindici anni non ha visto la presenza di alcuna forma di disturbo.

Inoltre, non si ritiene forse non del tutto appropriato inserire due classi differenti confinanti con il salto di una classe intermedia.

Ciò anche perché, per l'impianto esistente la vita tecnica così come disposto dal DM 203/2015 risulta oramai scaduta all'incirca da un decennio ed esso non è più funzionante da circa quindici anni. Per cui, anche a fronte di eventuali proroghe qualora ci fossero, l'impianto esistente doveva essere stato già rimosso, presumibilmente a spese dell'ex concessionario il che ha reso tale impianto, in quanto privo di titolo autorizzativo valido un detrattore ambientale presente in area vincolata e protetta.

Anche perché, la Regione Abruzzo, tramite il Dipartimento Infrastrutture con nota del 26.08.2016 prot. RA 0024466/16 definiva l'intervento come un "nuovo impianto" rilevando che la vita tecnica dell'impianto esistente fosse scaduta, per cui al fine dell'ottenimento autorizzazione ai sensi L.R. 24/2005 necessitava acquisire il nulla osta in materia di V.I.A..

L'intervento proposto va ad inserirsi in un'area il cui contesto ambientale risulta oramai consolidato da oltre un quindicennio, per cui a parere dello scrivente sarebbe stato appropriato classificare ai fini acustici l'intera zona di Classe I il che avrebbe portato al superamento dei limiti acustici anche rispetto ad altri punti di misura e non solo rispetto al punto individuato come P12.

Comunque, anche volendo restare nell'ambito dei dati riportati nello studio di impatto acustico, i valori risultano comunque superati al punto P12 in presenza o meno di un PCCA, di conseguenza gli interventi di mitigazione, quale ad esempio l'installazione di pannelli fonoassorbenti di cui alla figura di pag. 37, già in questa fase si rendono indispensabili.

Ma, poiché lo studio di impatto acustico risulta successivo alla progettazione esecutiva redatta dalla Leitner e rimessa all'Ente in data 04.08.2016, tali accorgimenti non risultano evidenziati negli elaborati di progetto esecutivo redatti dalla stessa Leitner e sottoposti all'attuale procedura V.I.A..

L'installazione di pannelli fonoassorbenti, di certo va a modificare la percezione del paesaggio per cui tale intervento dovrebbe essere posto innanzitutto alla valutazione da parte della Soprintendenza, la quale ricordiamo si è espressa solo ed esclusivamente sul precedente progetto definitivo del maggio 2015 che non prevedeva né la presenza del gruppo elettrogeno, né lo studio di impatto acustico e né tantomeno le opere di mitigazione proposte con la posa di pannelli fonoassorbenti.

Inoltre, l'attuale studio di impatto acustico si basa su una presunta collocazione del gruppo elettrogeno, che non tiene conto di possibili modifiche eventualmente proposte in fase di verifica della distanza dalla strada provinciale e della normativa di prevenzione incendi.

Una diversa dislocazione del gruppo elettrogeno andrebbe a modificare sostanzialmente l'attuale studio di impatto acustico con immediate ripercussioni sul paesaggio e sull'ambiente.

Inoltre, a pag. 28 dello studio, è riportato quanto segue:

Allo stato non sono state ancora individuate con precisione tutte le componenti dell'impianto e quindi, per le caratteristiche acustiche delle stesse, quando disponibili si farà riferimento ai dati forniti dal costruttore di un macchinario potenzialmente idoneo allo scopo oppure ai dati forniti dal progettista dell'impianto, altrimenti si farà riferimento a dati di letteratura.

Poiché la Leitner, risulta aggiudicataria al fine della predisposizione della progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera, avendo già sottoscritto regolare contratto e rimesso all'Ente la progettazione esecutiva in data 04.08.2016, che per la sua natura di progetto esecutivo dovrebbe individuare correttamente e completamente tutte le lavorazioni e, considerato inoltre che il progetto esecutivo risulta sottoposto all'attuale procedura V.I.A., appare alquanto singolare che nello studio di impatto acustico si evidenzi invece che non risultino ancora individuate con precisione le componenti dell'impianto e quindi le caratteristiche acustiche e dunque l'effettiva incidenza sull'ambiente.

Inoltre, si deve considerare che i valori assunti, dedotti dalla scheda del gruppo elettrogeno, fanno riferimento ad un gruppo elettrogeno posto ad una quota pari a 100 mt. s.l.m..

Poiché il gruppo sarà posizionato all'aperto, ad una quota di circa 1.400 mt, si dovrebbe tener conto dell'eventuale perdita di potenza o meglio andrebbe valutato il rendimento della macchina a tale quota, in quanto, qualora il gruppo rappresentato non dovesse risultare idoneo a tale quota per far fronte alle potenze richieste, si dovrebbe ricorrere ad una macchina con potenza superiore con tutto ciò che ne consegue non solo ai fini dell'impatto acustico, ma ai fini della salvaguardia ambientale e paesaggistica.

4. Criticità autorizzazioni, pareri, nulla osta di cui alla procedura di V.I.A.

Premettendo per l'ennesima volta che, tutti i pareri/autorizzazioni/nulla osta allegati all'attuale V.I.A. risultano resi sul precedente progetto definitivo del maggio 2015 e non sull'attuale progetto esecutivo soggetto a valutazione di impatto ambientale e, considerato che il progetto definitivo non prevedeva:

- ❖ *la presenza del gruppo elettrogeno;*
- ❖ *la realizzazione di un'area a parcheggio all'interno del SIC;*
- ❖ *risultava privo dell'attuale Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi NT e dell'attuale studio acustico dal quale discende la necessità di installare pannelli fonoassorbenti;*

tutti fattori che vanno ad incidere profondamente e direttamente sul contesto ambientale e paesaggistico all'interno del quale ci si trova ad operare e che non furono oggetto di trattazione né nello studio di incidenza e né nella relazione paesaggistica del progetto definitivo, si evidenzia quanto segue:

4.1 Nulla Osta n. 8099/2015 del Parco Nazionale della Maiella

La Valutazione d'Incidenza, di cui all'allegato 7 del progetto definitivo, così come l'intero progetto definitivo, in quanto privo del gruppo elettrogeno, si poneva in essere con una visione statica dell'intervento in quanto ci si riferiva solo alla *sostituzione* del vecchio impianto con uno nuovo, non tenendo conto dell'influenza ed incidenza sull'intero contesto ambientale derivante dall'inserimento in area vincolata di un gruppo elettrogeno.

La visione statica dell'intervento prevista nel progetto definitivo, in quando non fu tenuto conto degli effetti derivanti dalle modalità di azionamento dell'impianto con un gruppo elettrogeno, risulta trasposta nello stesso nulla osta, nel quale appunto si interpreta l'intervento come "*esclusivamente la sostituzione dell'unico impianto esistente*". A riguardo si riporta stralcio relativo al nulla osta del Parco:

- valutato che gli interventi in oggetto, prevedendo esclusivamente la sostituzione dell'unico impianto esistente con una nuova sciovia avente stesse caratteristiche tipologiche e dimensionali mediante movimenti terra strettamente funzionali alla realizzazione dell'impianto, sono ritenuti compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico e da non sottoporre a valutazione nell'ambito di un Progetto Unitario di Riorganizzazione complessiva (PUR) così come previsto dall'art.12, c.2 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco;

Inoltre, il termine *sostituzione* alla luce dei fatti deve ritenersi superato anche per quanto previsto nelle note della Regione Abruzzo richiamate nella determina del Comune di Gamberale la n. 95/2016 ed elencate nella presente al punto 1 alla lett. h), j) ed l).

Stando al contenuto della determina n. 95/2016, la Regione Abruzzo, tramite il Dipartimento Infrastrutture con nota del 26.08.2016 prot. RA 0024466/16 definiva l'intervento come un "*nuovo impianto*" rilevando che la vita tecnica dell'impianto esistente fosse scaduta, per cui al fine dell'ottenimento autorizzazione ai sensi L.R. 24/2005 necessitava acquisire il nulla osta in materia di V.I.A..

Alla luce di ciò, l'intervento deve considerarsi a tutti gli effetti come un *nuovo impianto* e per quanto tale così doveva essere sottoposto all'analisi del Parco.

Tale aspetto riveste un ruolo di fondamentale importanza anche e soprattutto in riferimento all'art. 12 c.2, delle Norme Attuative del Piano del Parco, richiamato nel nulla osta 8099/2015 e di seguito riportato:

2. Interventi di modifica degli impianti oppure interventi di modifica ai tracciati esistenti che comportino tagli di piante o movimenti di terreno, dovranno essere sottoposti a valutazione in un Progetto Unitario di Riorganizzazione complessiva (PUR) di ciascun impianto da elaborare di concerto con l'Ente Parco e soggetto all'approvazione di quest'ultimo.

Il considerare l'opera come un *nuovo impianto*, il fatto che il nuovo impianto venga realizzato con tecnologia diversa da quella esistente con diverso posizionamento delle stazioni di monte e di valle, (benché forse posizionate lungo la medesima direttrice di quello attuale, ma tale circostanza non è riscontrabile poiché come già detto non si evince alcun elaborato nel quale risultano sovrapposti i due impianti), rappresenta di per se un modifica dell'opera non inquadrabile come intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, di conseguenza l'intervento, a parere dello scrivente, andava sottoposto a valutazione in un Progetto Unitario di Riorganizzazione (PUR) approvato anche dal Parco.

Il fatto che il Parco invece nel proprio nulla osta ritenne l'intervento non soggetto a PUR, sulla base sola ed esclusiva di una visione statica dell'intervento, ritenendo tra l'altro anche compatibili dei movimenti terra che stando a quanto previsto a pag. 4 del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo ammontano a

circa 764 mc. una quantità alquanto rilevante, appare allo scrivente una deduzione in netto contrasto con quanto previsto proprio all'art. 12 c.2 delle Norme Attuative.

Inoltre, a fronte della successiva presa d'atto da parte dello stesso Parco Nazionale della Maiella, in riferimento al fatto che la Regione tramite il Dipartimento Infrastrutture abbia individuato l'opera come un nuovo impianto ed in riferimento all'inserimento di un gruppo elettrogeno, ad oggi non risulta che lo stesso Parco abbia posto in essere eventuali procedure di verifica, controllo ed rivisitazione del proprio parere.

Sembrerebbe quasi che l'alloggiamento all'aperto di un gruppo elettrogeno in area Parco, all'interno di una ZPS e nelle immediate vicinanze di un SIC, non sia meritevole di considerazione, facendo così emergere, a parere dello scrivente, che l'installazione del gruppo stesso non si ripercuota sul contesto ambientale e non necessiti di alcun atto di approvazione da parte dello stesso Parco.

Tali considerazioni si evincono dal fatto che il Ministero dell'Ambiente, tramite la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare – Divisione II:

- ❖ con una prima nota del 18.05.2016 prot. 0010740/PNM, invitava il Parco stesso a chiarire in merito al parere 8099/2015;
- ❖ con una seconda nota del 06.10.2016 prot. 0021079/PNM, indirizzata al Parco e per conoscenza anche al Dipartimento Politiche Ambientali della Regione, il Ministero tornava a chiedere chiarimenti relativi al parere 8099/2015 ed alle valutazioni tecniche condotte sull'intervento, visto e considerato che il citato parere risultava comprensivo del sentito di Valutazione di Incidenza, che ricordo risultava redatta con una visione statica dell'opera senza valutare la futura incidenza sull'ambiente che sarebbe derivata dall'inserimento del gruppo elettrogeno.

Contestualmente, il Ministero inoltre con la nota citata richiedeva anche quanto segue:

Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede a codesto Ente Parco di porre in atto le necessarie verifiche sulla problematica, al fine di accertare se l'intervento in argomento rientri nei limiti posti dal DM 17 ottobre 2007 "Criteri Minimi", qualora l'impianto in questione risultasse interno alla ZPS IT7140129 "Parco nazionale della Majella", o se ricada nelle categorie assoggettate ai divieti stabiliti con l'art. 5, comma, 1, lett. m) del D.M. medesimo.

- ❖ con una terza nota del 11.11.2016 prot. 0023724/PNM, sollecitava il Parco a riscontrare le note ministeriali del 18.05.2016 e del 06.10.2016;
- ❖ con ultima nota del 17.01.2017 prot. 0001493/PNM, indirizza al Parco, agli uffici competenti della Regione ed al Comune di Gamberale, chiedeva riscontro alla nota dell'11.11.2016;

Per cui a fronte di quattro richieste del Ministero dell'Ambiente, ad oggi trascorsi 269 giorni dalla prima richiesta del 18.05.2016, si prende atto che nessun chiarimento è giunto dal Parco.

Inoltre, nel parere del Parco il n. 8099/2015 si fa riferimento alla direttiva 79/409/CEE, che risultava però già abrogata e sostituita integralmente dalla direttiva 2009/147/CE.

A tutto ciò va ad aggiungersi, come già ampiamente illustrato al punto 2 della presente, che tra le prescrizioni contenute nel parere n. 8099/2015 risultava prevista la *demolizione* dei plinti alla base dei sostegni quando, nell'intervento di cui alla V.I.A. si fa riferimento a *demolizioni parziali* spinte fino ad una quota pari a -0,50 mt. al di sotto dell'attuale piano campagna.

Inoltre, non è chiaro se lo stesso Parco sia a conoscenza o meno della realizzazione del parcheggio previsto all'interno del SIC e della sussistenza o meno di un adeguato ed autorizzato sistema di scarico per le acque reflue attinente eventuali servizi igienici presenti o da realizzarsi.

A riguardo, si ritiene opportuno l'inoltro della presente anche presso il Ministero dell'Ambiente.

4.2 Parere Soprintendenza del 12.08.2015 prot. 6626

Anche per quanto concerne il parere della Soprintendenza, si rileva che esso poiché reso sul precedente progetto definitivo del maggio 2015, non tiene e non poteva tenerne conto dell'eventuale situazione impattante derivante dalla posa in opera del gruppo elettrogeno o del locale che dovrebbe contenerlo

(tale aspetto come detto in precedenza non risulta chiaro) oltre che dalla posa in opera dei pannelli fonoassorbenti.

Inoltre, anche in questo caso non è chiaro se la Soprintendenza fosse o meno a conoscenza, all'epoca del rilascio del parere di competenza, della prevista area destinata a parcheggio e se abbia fatto valutazioni a riguardo.

4.3 Autorizzazione paesaggistica del 09.09.2015 prot. 1417 rilasciata dal Comune di Gamberale

Lo scrivente ritiene che tale autorizzazione sia illegittima e per quanto tale soggetta anche a quanto previsto dagli artt. 21-septies e 21-octies c.1.

Il comma 6 dell'art. 146 D.Lgs 42/2004 recita:

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici **dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali**. Può tuttavia **delegarne l'esercizio**, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero **a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia**.

Di conseguenza, la delega può essere esercitata dall'Ente locale, in questo caso il Comune di Gamberale, solo ed esclusivamente se all'atto dell'esercizio della funzione autorizzatoria l'Ente stesso *dispone di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia*.

L'autorizzazione paesaggistica risulta rilasciata dal Dott. Acconcia Domenico il quale presso il Comune di Gamberale riveste il ruolo di Segretario Comunale, Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in questione nominato ai sensi art. 10 ex DLgs 163/2006, oltre che responsabile del servizio amministrativo, finanziario e tecnico, dunque unico responsabile di tutti i servizi comunali.

Di conseguenza si ritiene che il dott. Acconcia non poteva esercitare la delega in quanto Egli, non essendo un tecnico non poteva *assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché nelle sue vesti di RUP e di responsabile anche dell'ufficio tecnico che ricomprende anche l'attività urbanistica, non poteva garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia*.

Allo stesso modo, l'Arch. Fagnilli, che a parere dello scrivente non potrebbe sottoscrivere alcun atto per conto ed in rappresentanza dell'ente in quanto consulente tecnico esterno in convenzione e per quanto tale potrebbe rilasciare su richiesta pareri e osservazioni che eventualmente si possono richiamare e/o allegare in atti del Comune, atti che Ella però non potrebbe sottoscrivere in rappresentanza dell'Ente.

Nonostante ciò, si evidenzia che l'Arch. Fagnilli sottoscrive con un visto, l'autorizzazione paesaggistica nelle vesti di supporto U.T. (si presume U.T.), quasi ad attestarne la completezza e regolarità dell'atto, ma allo stesso modo anche l'Arch. Fagnilli tra le sue competenze di cui alle varie convenzioni prevede anche l'attività urbanistica, avvalorando il fatto che l'Ente non *garantisce la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia*, così come previsto all'art. 146 c.6 D.Lgs 42/2004, per cui si deve ritenere decaduta la possibilità da parte dell'Ente in riferimento all'esercizio della delega.

Inoltre, dalla visione del sito istituzionale del Comune di Gamberale, non si riesce ad evincere apposita sezione, così come previsto dall'art. 146 c.13 D.Lgs 42/2004, dalla quale visionare e prendere atto delle autorizzazioni rilasciate dal Comune stesso, tra cui dunque anche quella di cui trattasi.

Di conseguenza, si è appreso dell'esistenza della autorizzazione paesaggistica e del parere della Soprintendenza solo a seguito di pubblicazione tali atti nel procedimento V.I.A., il che va ad inficiare il termine per eventuale impugnazione nelle forme e nei tempi di cui all'art. 146 c.13 D.Lgs 42/2004.

Singolare il fatto che dall'autorizzazione paesaggistica si rilevi quanto segue:

Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il Progetto Esecutivo.

poiché l'ultimo periodo del c.4 art. 146 D.Lgs 42/2004 prevede:

Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, *a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.*

Non essendo certo che il progetto esecutivo acquisito dall'Ente in data 04.08.2016, possa ritenersi meritevole di parere positivo nell'ambito dell'attuale procedura V.I.A., appare evidente che il protrarsi dei tempi debbano essere imputati proprio all'Ente in quanto poiché al fine dell'appalto si fece ricorso alla procedura di cui all'art 53 c.2 lett. b) ex D.Lgs 163/2006, sebbene chi gestì la gara e nominò i membri della commissione, avrebbe dovuto avere contezza così come l'intera commissione che ai sensi dell'art. 24 c.3 DPR 207/2010, la gara d'appalto con a base il progetto definitivo, non poteva svolgersi a causa della mancata acquisizione preventiva della positiva valutazione di impatto ambientale.

Ma quanto disposto dal citato art. 24 c.3 fu totalmente disatteso ed anzi, l'Ente stesso non acquisì parere V.I.A. rispetto al progetto definitivo, appaltò le opere e nonostante le sollecitazioni della Regione non ritenne di sottoporre prima l'intervento a V.I.A., anzi si è perso tempo per ricorrere alla Valutazione di Assoggettabilità, prontamente archiviata dalla Regione.

A riguardo di quanto detto in merito all'autorizzazione paesaggistica si ritiene opportuno l'inoltro della presente anche presso il Ministero dei Beni Culturali.

4.4 Parere VINCA del 31.08.2015 rilasciata dal Comune di Gamberale

Tutte le problematiche e criticità appena trattate in merito a pareri ed autorizzazioni, anche in riferimento alle competenze tecnico/scientifiche necessarie al fine di una corretta valutazione, per forza di cose si riflettono sulla procedura VINCA, che come detto risultava riferita al progetto definitivo del maggio 2015, privo della presenza di gruppo elettrogeno, dunque, non riferibile all'attuale progetto esecutivo sottoposto a V.I.A..

Inoltre, nel parere si riporta

RITIENE

Per quanto di competenza, per le motivazioni addotte in premessa, di esprimere Parere positivo al progetto in oggetto, in quanto non incide negativamente sull'habitat e Specie di interesse Comunitario, proponendo alla Conferenza, se ritenuto opportuno, di prospettare, nel quando la valutazione di incidenza non teneva conto degli effetti sull'ambiente derivanti dal funzionamento del gruppo elettrogeno oltre al fatto che anche in questo caso risulta il riferimento alla direttiva 79/409/CEE, abrogata e sostituita integralmente dalla direttiva 2009/147/CE.

Una VINCA corretta dovrebbe tener conto della reale influenza sull'ambiente derivante dal funzionamento del gruppo elettrogeno e della direttiva vigente a cui attenersi.

Anche in questo caso, non è chiaro se la procedura VINCA abbia tenuto conto della previsione di un'area a parcheggio all'interno del SIC e della ZPS e delle previste demolizioni parziali.

Inoltre, poiché l'Ente fino all'ottobre 2016 ha sostenuto che l'intervento non dovesse essere sottoposto a V.I.A. , si rappresenta che allo scrivente non risulta che alla procedura VINCA all'epoca fosse stata data adeguata rilevanza pubblica.

Molte delle attuali osservazioni, potevano benissimo essere recepite dalla VINCA, il che avrebbe eliminato gran parte delle attuali problematiche.

4.5 Autorizzazione Vincolo Idrogeologico rilasciato dalla Regione Abruzzo con determinazione n. DPD026/01 del 28.07.2015

Tra le prescrizioni impartite nella su richiamata autorizzazione risulta alla lett. b) quanto segue:

- b) eventuali modifiche al progetto presentato, che dovessero comportare il mutamento delle condizioni per le quali la presente autorizzazione è stata concessa, dovranno essere oggetto di una nuova richiesta di autorizzazione in variante;

Stando al progetto esecutivo sottoposto a V.I.A. alcune modifiche sembrano esserci.

Infatti, risultano variati i numeri dei sostegni in linea ed inoltre, il progetto definitivo del maggio 2015, prevedeva l'esecuzione di monopliti su pali per l'ancoraggio dei sostegni, quando l'attuale progetto esecutivo prevede delle fondazioni dirette.

Per cui stando alla prescrizione, il progetto esecutivo sottoposto a procedura V.I.A. dovrebbe essere oggetto di una nuova richiesta di autorizzazione in variante, per quanto attiene il vincolo idrogeologico.

Anche in questo caso nulla risulta in merito all'area parcheggio.

Inoltre, non risulta alcun riferimento all'acquisizione della opportuna autorizzazione simica ai sensi della LR 28/2011, la quale potrebbe incidere fortemente sulle opere stesse.

4.6 Concessione terre civiche nota Regione Abruzzo del 21.12.2015 prot. RA 320577

Non è dato sapere il contenuto della Determina Dirigenziale n. DH31/872/Usi Civici del 17.10.2013, come non risulta se a seguito della proroga concessa al 31.12.2016 sia stato stipulato l'atto di concessione al fine della disponibilità dei suoli.

Anche in questo caso nulla è possibile verificare se nella concessione rientri o meno anche il terreno da assoggettare a parcheggio, come del resto non risulta alcuna procedura per il mutamento di destinazione d'uso proprio dell'area da destinarsi a parcheggio visto è considerato che così come individuata risulta esterna alla zona G3 del PRG.

5. Perizia Giurata procedura V.I.A.

All'interno del procedimento si individuano:

- La C&S Ingegneri Associati, tramite singola e distinta convenzione d'incarico risultava affidataria dei servizi di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva (poi stralciata), direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. In forza di tale incarico al fine del V.I.A. risulta affidataria *determina n. 111 del 11.11.2016* per lo studio di impatto ambientale e per la redazione della Sintesi NT;
- Il Dott. Geologo Domenico Pellicciotta, affidatario tramite singola e distinta convenzione d'incarico dei servizi geologici, valutazione di incidenza ambientale e relazione paesaggistica. In forza di tale incarico al fine della V.I.A. risulta affidataria con *determina n. 111 del 11.11.2016* per lo studio di impatto ambientale e per la redazione della Sintesi NT;
- L'ing. Flavio Odorisio sempre a seguito *determina n. 111 del 11.11.2016* risulta affidatario dello studio di impatto acustico allegato alla procedura V.I.A.;
- Il Dott. Geologo Angelo Spaziani, redattore del piano di utilizzo terre e rocce da scavo, al quale non è chiaro chi abbia conferito incarico;
- L'ing. Fabio Fanchini il quale a firmato gli elaborati progettuali della Leitner, allegati alla V.I.A.;

Ebbene a fronte di tanti professionisti *la perizia giurata* risulta resa solo dal Dott. Geol. Domenico Pellicciotta il quale attesta non solo per sé ma anche per gli altri professionisti che, hanno firmato lo Studio di Impatto Ambientale dunque la C&S e gli elaborati a corredo dell'istanza dunque anche per conto dell'ing. Odorisio, l'ing. Fanchini ed il Geol Spaziani, l'esattezza la veridicità delle allegazioni richieste, senza che risulti allegato alcun atto di delega.

6. Deliberazione G.R. n. 582/P del 22.09.2016

Tale atto, non compare tra quelli allegati alla V.I.A. ma che si ritiene opportuno riportare.

Nella deliberazione di G.R. su richiamata, si fa riferimento alla **sostituzione** della sciovia, dando atto dell'avvenuta scadenza della vita tecnica, scadenza che allo scrivente risulta risalire a circa 10 anni fa.

Sempre nella citata delibera si dà atto che, il Dirigente del Servizio con la sottoscrizione della delibera stessa ne attesta la legittimità e la regolarità.

Va evidenziato che il Servizio Regionale, per quanto desunto dalla delibera stessa risulta individuarsi nel Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi (dpe004) del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità Reti e Logistica (DPE).

Ebbene, richiamando la determina n. 95/2016 del Comune di Gamberale, risulterebbe che proprio il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica con nota del **26.08.2016** prot. RA/0024466/16, avesse rappresentato all'Ente che l'intervento doveva intendersi come un vero e proprio "**nuovo impianto**", soggetto ad acquisizione nulla osta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi D.Lgs 4/2008 art. 6 c.7 lett. c. Di seguito si riporta stralcio della deliberazione n. 95/2016:

Vista, altresì, da ultimo, la nota del 26 agosto 2016 n. RA/0024466/16 di Prot., con la quale anche il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della stessa la Regione Abruzzo, definito l'intervento in questione un vero e proprio "nuovo impianto" (sul rilievo che, per l'esistente, sarebbe scaduta la vita tecnica), ne ha desunto che, ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzativo di cui alla L.R. 24/05, occorrerebbe acquisire e produrre il nulla osta in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.lgs 4/08 art. 6 comma 7 lett.c);

Per cui sfugge allo scrivente:

il perché il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, da cui dipende il Servizio Impianti Fissi, con nota del 26.08.2016 individuava l'intervento come un nuovo impianto tale da necessitare l'acquisizione nulla osta V.I.A. e nella delibera G.R. n. 582/P del 22.09.2016, dunque 25 giorni dopo la citata nota, si riferiva all'intervento come una sostituzione.

A parere di chi scrive e come già rappresentato, l'impianto ha ultimato la propria vita tecnica da diversi anni ed a seguito di ciò doveva essere stato già rimosso.

il perché il Servizio Impianti Fissi con la sottoscrizione della delibera regionale 582/P del 22.09.2016 ne attesta la legittimità e la regolarità, al fine dell'autorizzazione ai sensi ex art. 5 LR 24/2005, quando ad oggi non risulta ancora acquisito il nulla osta V.I.A., richiesto con nota del 26.08.2016 proprio dal Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, da cui dipende il Servizio Impianti Fissi;

il perché, l'autorizzazione di cui alla DGR 582/P, risulta resa su un elaborato del progetto definitivo del maggio 2015, riferito allo stato di fatto, visto è considerato che l'impianto esistente non è più autorizzabile in considerazione della fine vita tecnica e l'eventuale assenza di opere manutentive intervenute nel frattempo.

Inoltre, l'autorizzazione di cui alla DGR 582/P del 22.09.2016, risulta resa anche e soprattutto sulla base proprio del nulla osta del Parco della Majella, il n. 8099/2015, ampiamente trattato nella presente.

Per quanto osservato con la presente, si ritiene che la richiesta di autorizzazione V.I.A. non possa essere assentita stando alla forma ed ai modi della rappresentazione dell'intervento proposto.

Contestualmente si evidenzia di nuovo che, modifiche imposte a seguito di eventuali prescrizioni qualora ritenute opportune e necessarie, avrebbero ripercussioni sulle condizioni offerte all'epoca dalla ditta vincitrice dell'appalto, la quale si ricorda non fu l'unica a formulare offerta a fronte anche di un contratto sottoscritto tra le parti in data 03.08.2016.

Allo stesso modo, si ritiene che la richiesta di autorizzazione V.I.A. non possa essere assentita stando al merito dell'intervento stesso, il quale prevede opere fortemente impattanti inserite solo nell'attuale progetto esecutivo sottoposto a V.I.A., in un'area di elevato pregio ambientale, naturalistico e paesaggistico, quando gli Enti deputati non si sono espressi a riguardo.

L'incidenza dell'inserimento di un gruppo elettrogeno così come previsto, di certo andrà ad influenzare la fauna presente in un ambiente oramai non antropizzato da oltre 15 anni, con possibili ripercussioni sull'allontanamento da tale area proprio di cervi, camosci, lupi, orsi, aquile che abitualmente oramai frequentano tutto il versante dei Monti Pizzi.

Ing. Dante Bucci



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0033337/17	14/02/2017	PEC	Mittente: DANTE.BUCCI@INGPEC.EU	

Oggetto: OSSERVAZIONI VIA RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTO SCIOVIARIO OASI DEL CERVO COMUNE DI GAMBERALE

Impronta: 249B5413FB49478F2F204DDA17186E35099FDABEBEE0D9FBA3C661ECB279049F
